

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO**  
**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**  
**DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE**  
Emanato con Decreto Rettorale numero.....del.....

**Titolo Primo – Natura e Finalità**

- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 - Costituzione
- Articolo 3 - Autonomia e Finalità

**Titolo Secondo – Organizzazione**

- Articolo 4 – Afferenze e Composizione
- Articolo 5 – Organi
- Articolo 6 – Direttore
- Articolo 7 – Vice Direttore
- Articolo 8 – Consiglio
- Articolo 9 – Giunta
- Articolo 10 – Commissione Didattica Paritetica
- Articolo 11 – Consigli di Corso di Studio
- Articolo 12 - Comitato per la Didattica
- Articolo 13 – Commissione Orientamento e Tutorato
- Articolo 14 – Comitato per la Ricerca

**Titolo Terzo – Organizzazione della Didattica**

- Articolo 15 – Organizzazione della Didattica

**Titolo Quarto – Articolazione Funzionamento**

- Articolo 16 - Unità Organizzative del Dipartimento
- Articolo 17 – Segretario Amministrativo
- Articolo 18 – Fondo economale

**Titolo Quinto – Altre Attività**

- Articolo 19 – Attività per Conto terzi

**Titolo Sesto – Disposizioni Finali**

- Articolo 20 – Modifiche del Regolamento
- Articolo 21 – Rinvio ad altre Norme

**TITOLO PRIMO**  
**NATURA E FINALITÀ**

**Ambito di applicazione**

**Articolo 1**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "Statuto", lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio;
- b) per "Regolamento di Ateneo", il "Regolamento Generale di Ateneo";



- c) per "Regolamento Didattico", il "Regolamento Didattico di Ateneo";
- d) per "Regolamento di Contabilità", il "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità";
- e) per "Regolamenti di Ateneo" ogni altro Regolamento che disciplini aspetti, e/o attività, e/o servizi, svolti dall'Università degli Studi del Sannio o dalle sue "Strutture";
- f) per "Corsi di studio" i corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di specializzazione e di dottorato di ricerca;
- g) per "Regolamenti di Dipartimento" ogni atto Regolamentare diverso da quelli citati, approvato dal Consiglio di Dipartimento ed emanato dal Direttore del Dipartimento.

## **Articolo 2 Costituzione**

1. Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, di seguito denominato Dipartimento, istituito con Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Amministrativo del 1 marzo 2013, n. 286, è una struttura costituita, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 44 del Regolamento Generale di Ateneo, sulla base del progetto scientifico e didattico contenuto nella "Proposta di istituzione" registrata al protocollo generale di Ateneo il giorno 8 febbraio 2013 con il numero progressivo 1715;
2. Il Dipartimento svolge attività di ricerca scientifica, attività didattiche e formative, e attività rivolte all'esterno ad esse accessorie, che si collocano all'interno delle due macroaree Scienze e tecnologie formali e sperimentali e Scienze della vita, con particolare riferimento alle aree della Biologia, delle Scienze della Terra e delle discipline di base ed applicate ad esse correlate. Il Dipartimento ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa entro i limiti previsti dal Regolamento di Contabilità e, in generale, dagli altri Regolamenti di Ateneo.
3. Dispone di risorse finanziarie assegnate dalla Amministrazione Centrale, o acquisite da terzi, che sono gestite all'interno del Bilancio Unico di Ateneo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Contabilità ed, in generale, dagli altri Regolamenti di Ateneo.
4. Per il perseguimento di uno o più obiettivi strategici previsti in fase di programmazione annuale e triennale dispone, altresì, di risorse finanziarie, umane e strumentali specificatamente assegnate a tal fine.

## **Articolo 3 Autonomia e Finalità**

Il Dipartimento ha le seguenti finalità:

- a) promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali su tematiche inerenti le macroaree e le discipline di cui all'art. 2, comma 2, ispirandosi al principio della libertà di ricerca e ai principi contenuti nello Statuto, nel rispetto dell'autonomia dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
- b) promuove e gestisce: (i) iniziative e programmi di ricerca favorendo la cooperazione multidisciplinare tra i docenti del Dipartimento afferenti alle varie aree scientifiche; (ii) , collaborazioni con istituzioni di cultura e di ricerca, enti ed imprese pubblici, privati e governativi nazionali ed internazionali; (iii) progetti con finanziamenti provenienti da enti pubblici, privati e governativi, nazionali ed internazionali (i.e. europei ed extraeuropei)
- c) partecipa all'istituzione di consorzi con enti pubblici e/o con soggetti privati per la predisposizione e l'attuazione di progetti e programmi di ricerca: svolge, mediante contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, attività di ricerca, di consulenza e di servizio;
- d) organizza e sviluppa i rapporti con l'esterno promuovendo le attività di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca ed il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole, Atenei ed enti pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto;
- e) promuove e gestisce, mediante le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie, le attività didattiche istituzionali, garantendo la libertà di insegnamento dei singoli docenti nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi dei corsi di studio;
- f) promuove iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio, stage e formazione, anche in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti ed imprese nazionali ed internazionali, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto;
- g) propone al Senato Accademico, al Nucleo di Valutazione di Ateneo e al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Laurea e di Laurea Magistrale anche in

*Car*

*SP*

- collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti ed imprese nazionali ed internazionali, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto;
- h) propone Senato Accademico, al Nucleo di Valutazione di Ateneo, e al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello, di Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo;
  - i) svolge le ulteriori attività attribuite al Dipartimento dai Regolamenti, dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

## **TITOLO SECONDO ORGANIZZAZIONE**

### **Articolo 4 Afferenze e composizione**

1. Il Dipartimento è composto da tutti i docenti che hanno sottoscritto la proposta di istituzione e dai docenti che ne abbiano successivamente ottenuto l'afferenza.
2. L'afferenza dei docenti e dei ricercatori al Dipartimento è disciplinata dagli artt. 44 e 45 del RGA.
3. Su proposta di un gruppo di docenti e ricercatori, accomunati da una affinità disciplinare, possono essere istituite, con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta a maggioranza dei 2/3 dei componenti, Sezioni del Dipartimento. Le Sezioni sono prive di autonomia gestionale e di spesa ed il loro funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento, unico per tutte le Sezioni, approvato dal Consiglio di Dipartimento ed emanato con Decreto del Direttore.
4. Svolgono le proprie attività didattiche e/o di ricerca presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie titolari di assegni di ricerca, di borse di studio, dottorandi, professori a contratto, docenti in visita, per i quali il Dipartimento abbia promosso il finanziamento o l'ospitalità.

### **Articolo 5 Organi**

1. Sono organi del Dipartimento:
  - a) il Direttore;
  - b) il Consiglio;
  - c) la Giunta, nei casi in cui venga istituita con le modalità indicate al successivo articolo 9;
  - d) la Commissione Didattica Paritetica.
  - e) i Consigli di corsi di studio.
2. Sono strutture collegiali consultive e/o istruttorie specializzate:
  - f) il Comitato per la didattica;
  - g) il Comitato per la ricerca.

### **Articolo 6 Direttore**

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e svolge le funzioni che gli vengono attribuite dall'articolo 13 dello Statuto e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli all'esame dello stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva, ed in ogni caso non oltre 60 giorni dalla loro adozione.
3. Istituisce la Commissione Orientamento e Tutorato;
4. Dispone, sentito il Consiglio di Dipartimento, in ordine all'utilizzo degli spazi assegnati dall'Ateneo.
5. Nel rispetto delle indicazioni generali deliberate dal Consiglio di Dipartimento dispone in ordine all'utilizzo del budget attribuito per il funzionamento, ed in generale di tutte le risorse economiche prive di specifici vincoli di destinazione.
6. Il Direttore è eletto secondo le procedure e le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
7. Può delegare proprie funzioni a docenti di ruolo che afferiscono al Dipartimento.



8. Quando almeno un quinto dei componenti del Consiglio di Dipartimento ne faccia formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine giorno della seduta, il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio nei quindici giorni successivi alla ricezione della richiesta.
9. In caso di anticipata cessazione, le funzioni del Direttore sono assunte, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia afferenti al Dipartimento, il quale provvede a indire, come stabilito dall'art. 46, co. 15, del RGA, entro i venti giorni successivi alla predetta cessazione, nuove elezioni secondo le modalità previste dall'art. 46 del RGA.
10. Al Direttore è corrisposta un'indennità di carica, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 7 Vice Direttore**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto, il Direttore può designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un vicedirettore con funzioni vicarie, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
2. Il vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e cessa dall'ufficio insieme con il Direttore.

#### **Articolo 8 Consiglio**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento.
2. La composizione del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie è definita dall'articolo 14 dello Statuto.
3. Le funzioni del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie sono definite dall'articolo 15 dello Statuto. In particolare:
  - a) il Consiglio di Dipartimento, propone agli organi competenti la istituzione, attivazione, modifica e soppressione di Corsi di studio, nonché la istituzione e la attivazione di Corsi di specializzazione, Corsi di Dottorato di Ricerca e Scuole di Dottorato di Ricerca, Corsi di Master universitario, da istituirsi ed attivarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato Accademico;
  - b) approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione
  - c) delibera, anche in considerazione del sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, i criteri per la valutazione dipartimentale delle attività di ciascun docente.
4. Le modalità di designazione e di elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato e dei rappresentanti degli studenti sono definite dall'articolo 47 del Regolamento Generale di Ateneo.
5. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento si applicano le disposizioni del Titolo III e dell'articolo 47, commi 12, 13, 14 e 15 del Regolamento Generale di Ateneo.

#### **Articolo 9 Giunta**

1. L'istituzione della Giunta può avvenire all'inizio o nel corso di ogni triennio accademico coincidente con il mandato del Direttore.
2. L'istituzione della Giunta può essere proposta dal Direttore o, in alternativa, da un numero non inferiore a un quinto dei componenti del Consiglio, secondo le modalità definite dall'articolo 7, commi 9, 10 e 11 del Regolamento Generale di Ateneo. Successivamente alla eventuale proposta di istituzione, la Giunta è istituita dal Consiglio di Dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La Giunta svolge le funzioni previste dall'articolo 17 dello Statuto, ossia coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge compiti istruttori e propositivi rispetto al Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, può delegare la Giunta ad esercitare ulteriori funzioni.
4. La Giunta è composta da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori. Sono componenti della Giunta, secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 3 e 4, del



Regolamento Generale di Ateneo anche il Direttore di Dipartimento, che la presiede e il Segretario Amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di Segretario Verbalizzante.

5. Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 17 dello Statuto, i membri della Giunta restano in carica tre anni accademici, ovvero per lo scorcio del triennio accademico corrispondente al mandato del Direttore, e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
6. Al termine del mandato della Giunta, il Consiglio di Dipartimento decide sulla sua eventuale re-stituzione, con le medesime modalità indicate al comma 1 del presente articolo.
7. Il funzionamento della Giunta è regolato dal Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo.
8. Le modalità di elezione dei membri della Giunta sono definite dall'articolo 48 del Regolamento Generale di Ateneo.
9. Le elezioni dei membri della Giunta sono indette dal Direttore del Dipartimento entro dieci giorni dalla delibera di istituzione.
10. Gli elettori vengono convocati dal Direttore ad apposita seduta del Consiglio di Dipartimento almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni. La convocazione, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento Generale di Ateneo, deve essere affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata sul Sito Web del Dipartimento e sul Sito Web di Ateneo.
11. I docenti che intendono presentare la loro candidatura per l'elezione a componente della Giunta devono produrre formale istanza indirizzata al Direttore del Dipartimento. Le candidature debbono essere presentate o ritirate entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione.
12. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, l'elettorato passivo è limitato ai soli docenti che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il termine indicato al comma precedente.
13. Il Direttore, nel corso della seduta del Consiglio, costituisce il Seggio Elettorale, composto da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore.
14. Il Direttore proclama eletti i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria. A parità di voti si applica quanto previsto dall'articolo 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.
15. La Giunta è nominata con Decreto del Direttore e il suo mandato ha inizio immediato e per la durata indicata al comma 5 del presente articolo.
16. In caso di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per variazione di categoria di appartenenza di uno dei membri a causa della modifica del suo status giuridico, o per altro motivo, per la sua sostituzione si procede ad elezioni suppletive, da indire entro trenta giorni dalla decadenza e/o dall'evento.

#### **Articolo 10 Commissione Didattica Paritetica**

Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti. Le modalità di nomina dei componenti e le funzioni della Commissione sono disciplinate dall'art. 20 dello Statuto e dall'art. 49 del Regolamento Generale di Ateneo. Il suo funzionamento è regolato dal Titolo III del RGA.

#### **Articolo 11 Consigli di Corso di studio**

1. La composizione e le funzioni dei Consigli di corsi di studio sono regolate dagli artt. 16, 21-23 dello Statuto, dall'art. 50 del RGA e dal RDA.
2. L'afferenza di un Corso di Studio al Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti interessati e del Nucleo di Valutazione di Ateneo, in coerenza con il Regolamento Didattico di Ateneo e con l'indirizzo culturale dei corsi.
3. Il funzionamento dei Consigli di corsi di studio è regolato dal Titolo III del RGA.

#### **Articolo 12 Comitato per la Didattica**

1. Il Comitato per la Didattica, come previsto dall'articolo 18 dello Statuto, è costituito dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale che afferiscono al Dipartimento ed è presieduto dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato.
2. Per il funzionamento del Comitato per la Didattica si applicano le disposizioni del Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Comitato per la Didattica può essere integrato, per specifiche questioni, con altri componenti scelti dal Comitato stesso.
4. Il Comitato per la Didattica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, formula proposte ed esprime pareri



per il coordinamento delle attività didattiche, anche avvalendosi di Commissioni appositamente costituite con deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

5. Al Comitato per la Didattica spetta anche il lavoro istruttorio per le modifiche agli Ordinamenti didattici ed al Manifesto degli Studi, nonché per le proposte di istituzione, di attivazione, di disattivazione e di spegnimento dei Corsi di Studio.

### **Articolo 13 Commissione Orientamento e Tutorato**

1. Tenendo conto delle indicazioni delle proposte e dei pareri formulati dalla Commissione Didattica Paritetica, al fine di coordinare le attività e le proposte di orientamento e tutorato da sottoporre all'attenzione dei Consigli di Corso di Studio e del Consiglio di Dipartimento, il Direttore del Dipartimento istituisce la Commissione Orientamento e Tutorato costituita da un coordinatore e da un rappresentante per ciascuno dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, oltre al manager didattico. Il Coordinatore può partecipare come invitato alle riunioni del Comitato per la Didattica e della Commissione Didattica Paritetica.
2. La Commissione Orientamento e Tutorato, in particolare:
  - a) predispone il materiale informativo sull'offerta didattica del Dipartimento;
  - b) cura i rapporti con le scuole, in particolare ai fini dell'accesso degli studenti ai Corsi di Laurea;
  - c) coordina le attività di orientamento e tutorato con altre sedi universitarie ed enti;
  - d) predispone il materiale per l'autovalutazione attitudinale da parte delle potenziali matricole;
  - e) promuove e organizza le visite alle strutture dipartimentali da parte degli studenti delle scuole secondarie;
  - f) supporta azioni di monitoraggio delle carriere degli studenti relativamente a dati e informazioni che fossero ritenuti utili per le attività di valutazione dei risultati dell'attività formativa e di tutorato.
3. Con periodicità almeno annuale la Commissione Orientamento e Tutorato redige un rapporto delle attività svolte.
4. Ulteriori compiti e funzioni del Comitato per la Didattica possono essere individuati dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico del Dipartimento.

### **Articolo 14 Comitato per la Ricerca**

1. Il Comitato per la Ricerca, come previsto dall'articolo 19 dello Statuto, è presieduto dal Direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, ed è composto da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori.
2. I componenti del Comitato per la Ricerca sono eletti dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalità previste dai commi da 11 a 14 dell'articolo 9 e durano in carica per un triennio accademico.
3. Le candidature devono essere corredate da un *curriculum vitae* atto a dimostrare l'adeguatezza del profilo scientifico del candidato.
4. In accordo con il comma 2 dell'art. 19 dello Statuto, il Comitato per la Ricerca supporta il Direttore di Dipartimento nelle funzioni di monitoraggio, coordinamento e di valutazione della ricerca, e, in particolare:
  - a) esprime pareri e formula proposte per il monitoraggio, la rilevazione della qualità e la valutazione delle attività di ricerca, nonché per la adozione di conseguenti, appropriate misure finalizzate ad incrementarne la quantità e la qualità;
  - b) esprime pareri per la valutazione delle attività di ricerca e dei compiti organizzativi dei singoli professori e ricercatori.
5. Ulteriori compiti e funzioni del Comitato per la Ricerca possono essere individuati e disciplinati in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

## **TITOLO TERZO ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA**

### **Articolo 15 Organizzazione della didattica**

1. L'organizzazione didattica dei Corsi di Studio è disciplinata dal Regolamento Didattico del Dipartimento. Il Regolamento Didattico del Dipartimento disciplina, inoltre, i servizi didattici integrativi e



le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.

2. L'iter normativo per l'approvazione del Regolamento Didattico del Dipartimento è definito dall'articolo 7 comma 2 dello Statuto. Quindi, il Regolamento Didattico del Dipartimento è proposto dal Consiglio di Dipartimento ed approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato con Decreto del Rettore.

## **TITOLO QUARTO ARTICOLAZIONE FUNZIONALE**

### **Articolo 16 Unità Organizzative del Dipartimento**

1. Le Unità Organizzative del Dipartimento e le competenze attribuite a ciascuna di esse, sono individuate, rispettivamente, dall'assetto organizzativo dell'Università degli Studi del Sannio e dalle disposizioni organizzative generali assunte dai competenti Organi dell'Ateneo.
2. La Biblioteca ed i Laboratori del Dipartimento garantiscono il supporto alle attività didattiche e di ricerca ed alla erogazione dei servizi ad esse correlati, delle diverse aree disciplinari presenti nel Dipartimento.
3. Il funzionamento della Biblioteca e dei Laboratori è disciplinato da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio di Dipartimento ed emanati con Decreto del Direttore del Dipartimento.

### **Articolo 17 Segretario Amministrativo**

Il Segretario Amministrativo di Dipartimento, salvo ulteriori ed eventuali funzioni attribuite da disposizioni organizzative generali assunte dai competenti Organi dell'Ateneo, è responsabile in solido con il Direttore del Dipartimento della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento e partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, e della Giunta, qualora istituita, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

### **Articolo 18 Fondo Economale**

1. All'inizio di ogni esercizio contabile il Segretario Amministrativo, o un suo delegato, su proposta del Consiglio di Dipartimento, può essere dotato di un fondo cassa per le piccole spese, di ammontare determinato entro i limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità o da disposizioni degli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. Il fondo, che può essere reintegrato nel corso dell'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme spese, può essere utilizzato per il pagamento, o per il rimborso, delle spese postali, delle minute spese aventi carattere di urgenza, ed in generale di tutte le spese in economia con carattere di urgenza.
3. Il fondo è restituito al termine di ogni esercizio.

## **TITOLO QUINTO ALTRE ATTIVITÀ**

### **Articolo 19 Attività per conto terzi**

1. Il Dipartimento, compatibilmente con le proprie funzioni, svolge, anche mediante contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, attività di "committenza sociale" e "attività didattiche complementari".
2. Tali attività sono svolte nel rispetto di condizioni, modalità e termini stabiliti dal Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte dall'Università degli Studi del Sannio in conto terzi e dal Regolamento di Ateneo per i corsi di perfezionamento, di aggiornamento e perfezionamento professionale e di formazione permanente.

## **TITOLO SESTO**



## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 20 Modifiche del Regolamento**

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

### **Articolo 21 Rinvio ad altre norme**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, nel Regolamento Generale di Ateneo, nel Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in generale ai Regolamenti di Ateneo.





- Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST/Università degli Studi del Sannio  
- Immediata esecuzione -

*La antescritta narrativa, consistente in numero due pagine, individua l'atto presentato al Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie - DST dell'Università degli Studi del Sannio del 09.12.2014, in esito al quale il predetto Consiglio ha deliberato a maggioranza dei presenti di proporre al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'approvazione della Ipotesi" di "Regolamento di Funzionamento Interno del Dipartimento di Scienze e Tecnologie- DST" dell'Università degli Studi del Sannio, che figura allegata al medesimo atto.*

*Con la presente attestazione, si dichiara che la deliberà colà assunta è immediatamente esecutiva.*

Benevento, li 10/12/2014

Il Segretario Verbalizzante

*Alen*